



# **CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO**

**UNDICESIMA LEGISLATURA**

---

## **PROGETTO DI LEGGE N. 110**

---

**PROPOSTA DI LEGGE** d'iniziativa dei Consiglieri Soranzo, Speranzon, Polato, Razzolini e Formaggio

**MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 27 APRILE 2012, N. 15  
“DISPOSIZIONI IN MATERIA DI EDUCAZIONE ALLA SICUREZZA  
STRADALE E PREVENZIONE DEGLI INCIDENTI STRADALI”**

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 13 dicembre 2021.

**MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 27 APRILE 2012, N. 15  
“DISPOSIZIONI IN MATERIA DI EDUCAZIONE ALLA SICUREZZA  
STRADALE E PREVENZIONE DEGLI INCIDENTI STRADALI”**

*Relazione:*

*Con questo progetto di legge si propone al Consiglio regionale la modifica della legge regionale n. 15 del 27 aprile 2012 “Disposizioni in materia di educazione alla sicurezza stradale e prevenzione degli incidenti stradali”.*

*La proposta integra la normativa regionale attualmente vigente in materia di educazione alla sicurezza stradale e prevenzione degli incidenti stradali prevedendo il finanziamento di campagne di sensibilizzazione in relazione ai mezzi di trasporto per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica, quali segway, hoverboard e monopattini, nonché azioni ed interventi specifici rivolti ai giovani delle scuole e delle università per il corretto utilizzo di tali mezzi di trasporto. L'utilizzo di tali mezzi è in forte espansione e non solo nelle aree maggiormente urbanizzate, anche in ragione degli incentivi all'acquisto e della crescente domanda di utilizzo soprattutto del monopattino, in particolare fra le giovani generazioni. In particolare la diffusione dei monopattini elettrici, ritenuta da più parti come utile allo sviluppo della micromobilità urbana e alla riduzione dell'inquinamento ambientale nelle città, inizia, tuttavia, a far emergere alcune preoccupanti problematiche, fra le quali quelle della sicurezza dei conducenti e dei pedoni e, più in generale, della circolazione stradale; ed in tema è intervento lo stesso legislatore statale con il recente decreto legge n. 121 del 2021, convertito con modificazioni, che all'articolo 1 ter, novellando il Codice della strada, detta disposizioni per garantire la sicurezza della circolazione dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica.*

*Completano l'articolato le norme tecniche: ovvero una disposizione di carattere finanziario, per realizzare interventi di educazione alla sicurezza stradale in merito all'utilizzo e alla circolazione di mezzi di micromobilità elettrica urbana e la norma di entrata in vigore.*



**MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 27 APRILE 2012, N. 15  
“DISPOSIZIONI IN MATERIA DI EDUCAZIONE ALLA SICUREZZA  
STRADALE E PREVENZIONE DEGLI INCIDENTI STRADALI”**

**Art. 1 - Modifica dell’articolo 4 della legge regionale 27 aprile 2012, n. 15  
“Disposizioni in materia di educazione alla sicurezza stradale e prevenzione  
degli incidenti stradali”.**

1. Dopo la lettera g) del comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 27 aprile 2012, n. 15 è aggiunta la seguente:

*“g bis) realizzazione di campagne per sensibilizzare gli utenti della strada in relazione allo sviluppo della micromobilità elettrica urbana, in particolare in relazione ai mezzi di trasporto per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica, quali segway, hoverboard e monopattini, nonché specifiche attività formative rivolte ai giovani delle scuole e delle università per il corretto utilizzo di tali mezzi di trasporto.”.*

**Art. 2 - Norma finanziaria.**

1. Agli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 1, quantificati in euro 150.000,00 per ciascuno degli esercizi 2022 e 2023, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 04 “Altre modalità di trasporto”, Titolo 1 “Spese correnti”, la cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente di pari importo il fondo di cui all’articolo 6, comma 1, della legge regionale 29 dicembre 2020, n. 41 allocato nella Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2021-2023.

**Art. 3 - Entrata in vigore.**

1. La presente legge entra in vigore a decorrere dal giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.



## **INDICE**

Art. 1 - Modifica dell'articolo 4 della legge regionale 27 aprile 2012, n. 15 “Disposizioni in materia di educazione alla sicurezza stradale e prevenzione degli incidenti stradali” .....	3
Art. 2 - Norma finanziaria.....	3
Art. 3 - Entrata in vigore.....	3